

CIRCOLARE GIUGNO 2017

Prossime scadenze:

- **16 giugno 2017:** versamenti fiscali e previdenziali mensili;
- **16 giugno 2017:** scadenza versamento acconto IMU / TASI;
- **25 giugno 2017:** presentazione degli elenchi Intrastat relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate nel mese di maggio per i contribuenti con obbligo di adempimento mensile;
- **30 giugno 2017:** prima scadenza dei versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi Unico 2017 e del diritto annuale di iscrizione alla camera di commercio;
- **30 giugno 2017:** scadenza presentazione dichiarazione IMU / TASI per variazioni intervenute nel corso dell'anno 2016.

Servizi Professionali Srl

Nuove modalità per il pagamento di F24 con crediti in compensazione

Il D.L. n. 50/2017 ha introdotto a partire dal 24 aprile 2017 l'obbligo, per i soggetti titolari di Partita IVA, di presentare obbligatoriamente tramite i canali telematici dell'Agenzia Entrate, tutti i modelli F24 riportanti compensazioni orizzontali di crediti relativi a imposte sui redditi e relative addizionali, a ritenute alla fonte, a imposte sostitutive sul reddito, a IRAP, IVA e a crediti da indicare nel quadro RU della Dichiarazione.

Quindi, per tutti gli F24 che comprendano anche solo un minimo importo nella colonna "crediti", a prescindere dal saldo finale della delega, non potrà più essere effettuato il pagamento tramite home banking.

L'Agenzia Entrate, con la Risoluzione n. 68 del 9 giugno 2017, ha comunicato, in merito, alcuni chiarimenti, fornendo un elenco dettagliato di crediti (Allegato 1) la cui compensazione obbliga i titolari partita IVA a presentare il modello F24 tramite i servizi telematici; si tratta di crediti da agevolazioni fiscali o incentivi.

L'Allegato 2 al documento, invece, riporta l'elenco dei codici tributo il cui utilizzo in compensazione comporta, dopo il D.L. n. 50/2017, l'utilizzo dei canali telematici.

Nella risoluzione viene tuttavia evidenziato che l'obbligo di cui sopra non sussiste quando nella medesima delega di pagamento vi sono particolari codici tributo, riportati nell'Allegato 3, che comportano l'utilizzo del credito in compensazione su un debito della stessa natura, ad esempio gli acconti e i versamenti periodici IVA.

Prossimi adempimenti IMU / TASI

La Dichiarazione IMU deve essere presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

La norma prevede che sia presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili anche la Dichiarazione TASI, ma il Dipartimento delle Finanze, già con la Circolare 3 giugno 2015, n. 2, ha precisato che non è necessaria la predisposizione di uno specifico modello di dichiarazione per la tassa sui servizi indivisibili (TASI) e potrà essere utilizzare la dichiarazione IMU per assolvere gli adempimenti dichiarativi TASI.

Si ricorda che il termine per il versamento della prima rata di IMU e TASI scade il 16 giugno 2017 e che quest'anno non sono state previste novità rispetto al 2016. Il versamento dell'IMU e della TASI può avvenire alternativamente, mediante il modello F24 o apposito bollettino di c/c postale.

Si ricorda che la TASI, così come l'IMU, non è più dovuta sugli immobili adibiti ad abitazioni principali, ad eccezioni di quelle c.d. di lusso con categoria catastale A/1, A/8, A/9.

Servizi Professionali Srl

Diritti camerali anno 2017

Per i soggetti tenuti al versamento del diritto camerale annuale 2017, salvo le nuove iscrizioni in corso d'anno, il termine per il pagamento coincide con quello previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare il versamento dovrà quindi avvenire entro il 30 giugno 2017.

Si evidenzia che con un decreto del 22 maggio 2017 del Ministero delle Finanze è stata autorizzata l'applicazione di una maggiorazione fino al 20% delle misure del diritto camerale annuale per il triennio 2017-2019.

Nel decreto è altresì contenuto l'elenco delle 79 Camere di commercio che hanno richiesto e ottenuto l'autorizzazione alla maggiorazione. In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del predetto decreto - precisa il Ministero - le imprese saranno tenute a versare le misure del diritto annuale senza considerare l'incremento, provvedendo al versamento del conguaglio rispetto all'importo versato entro il termine previsto per il pagamento del secondo acconto delle imposte sui redditi.

Split Payment: le novità dal 1° luglio 2017

Il D.L. n. 50/2017, entrato in vigore il 24 aprile 2017, ha introdotto rilevanti modifiche alla normativa IVA in tema di Split Payment con effetti a partire dal 1° luglio 2017, stabilendo l'estensione della scissione dei pagamenti alle operazioni effettuate nei confronti di:

1. società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;
2. società controllate direttamente da regioni, province, città metropolitane, comuni e unioni di comuni;
3. società controllate direttamente o indirettamente dalle società di cui al punto 1 e al punto 2;
4. società quotate nell'indice FTSE MIB della Borsa Italiana.

È stata altresì eliminata la disposizione secondo cui il meccanismo dello Split Payment non si applica ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito: è il caso dei lavoratori autonomi esercenti arti e professioni, ma anche delle prestazioni di agenzia e di intermediazioni.

L'abrogazione di tale disposizione comporta l'applicazione del regime dello Split Payment a tutti i soggetti che emettono fatture nei confronti dei soggetti elencati dal punto 1 al punto 4, senza operare distinzioni per coloro che emettono fattura con assoggettamento a ritenuta.

Le nuove disposizioni inerenti l'applicazione allargata della scissione dei pagamenti si applicheranno per le operazioni a partire dal 1° luglio 2017.

Servizi Professionali Srl

Il meccanismo della Split Payment è stato introdotto dal 1° gennaio 2015 ed è l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni, che acquistano beni e servizi nel territorio dello Stato, di pagare ai fornitori solo il corrispettivo, versando l'IVA direttamente all'Erario.

L'applicazione dello Split Payment non determina dei mutamenti in ordine al debitore dell'imposta, non si applica cioè un'inversione del debitore dell'imposta come avviene per il reverse charge. Si tratta solo di un diverso meccanismo di riscossione dell'IVA da parte dell'Erario.

Con l'applicazione dello Split Payment occorre modificare le modalità di emissione della fattura e della liquidazione dell'IVA: in fattura continuerà ad essere esposta l'IVA dal cedente, ma non verrà incassata e quindi non si genererà un debito nei confronti dell'Erario. Le fatture non saranno emesse con IVA immediata o differita ma in regime di "scissione dei pagamenti".

Rimangono escluse dal meccanismo dello Split payment, per mancanza del presupposto d'imposta, le cessioni di beni e le prestazioni servizi non imponibili, esenti o fuori campo; sono altresì esclusi gli acquisti che rientrano nell'ambito applicativo del reverse charge per i quali i soggetti interessati dalla scissione dei pagamenti sono debitori d'imposta come servizi di pulizie, rottami, acquisti intra UE.

Il Jobs Act autonomi è legge

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge 22 maggio 2017, n. 81, nota come Jobs Act autonomi, contenente numerose misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale, e quindi anche per i professionisti.

Molte delle novità contenute nel provvedimento sono già in vigore; tra queste, si segnalano in particolare:

1. la norma che introduce l'obbligo di versare al lavoratore autonomo gli interessi di mora, al fine di contrastare i ritardi nei pagamenti;
2. le nuove disposizioni in materia di clausole abusive. Per effetto della nuova legge, in particolare, saranno prive di effetto, in quanto abusive, le clausole:
 - a. che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
 - b. in caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, che attribuiscono al committente la facoltà di recedere dal medesimo senza un "congruo" preavviso;
 - c. mediante le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a 60 giorni dalla data del ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento. La norma considera abusivo anche il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta;
3. sotto il profilo fiscale, l'allargamento della deducibilità delle spese sostenute per l'aggiornamento professionale.

Servizi Professionali Srl

Tirocini extracurricolari: cosa cambia con le nuove linee guida

La Conferenza Stato-regioni con l'Accordo del 25 maggio 2017 ha modificato le precedenti linee guida in materia di tirocini del 24 gennaio 2013.

Al riguardo, le Regioni e le Province autonome si sono impegnate a recepirle entro 6 mesi dalla sottoscrizione dell'accordo (quindi, entro il 25 novembre 2017).

L'Accordo in specie riguarda i tirocini extracurricolari (formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo) rivolti a:

- soggetti in stato di disoccupazione, compresi coloro che hanno completato i percorsi di istruzione secondaria superiore e terziaria;
- lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;
- lavoratori a rischio di disoccupazione;
- soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione;
- soggetti disabili e svantaggiati (disabili di cui all'art. 1, comma 1, legge n. 68/1999; persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/1991; richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del D.P.R. n. 21/2015; vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del D.Lgs. n. 286/1998; vittime di tratta ai sensi del D.Lgs. n. 24/2014).

Non rientrano, invece, tra le materie oggetto delle Linee guida:

- i tirocini curricolari, anche nella modalità di tirocinio estivo, promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale, ovvero tutte le fattispecie non soggette alle comunicazioni obbligatorie, in quanto esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione;
- i tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche, nonché i periodi di pratica professionale;
- i tirocini transnazionali svolti all'estero o presso un ente sovranazionale;
- i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all'interno delle quote di ingresso per i quali si rinvia all'Accordo 99/CSR del 5 agosto 2014 recante "linee guida in materia di tirocini per le persone straniere residenti all'estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica".

La durata massima, comprensiva di proroghe e rinnovi, dei tirocini extracurricolari:

- non può essere superiore a 12 mesi per i soggetti in stato di disoccupazione, i lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, i lavoratori a rischio di disoccupazione, soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione;

- non può essere superiore a 12 mesi per i soggetti disabili e svantaggiati. Per i soggetti disabili la durata complessiva può arrivare fino a 24 mesi.

Servizi Professionali Srl

Il numero di tirocini attivabile contemporaneamente in proporzione alle dimensioni dell'unità operativa del soggetto ospitante e definito attraverso le discipline regionali e delle Province autonome. Per ospitare tirocinanti sono previsti le seguenti quote di contingentamento, dal cui calcolo sono esclusi gli apprendisti:

- 1 tirocinio - nelle unità operative, in assenza di dipendenti, o con non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio;
- 2 tirocini - nelle unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio, compreso tra 6 e 20;
- tirocinanti in misura non superiore al 10% dei suddetti dipendenti contemporaneamente, con arrotondamento all'unità superiore- nelle unità operative con un numero di dipendenti, a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio, con più di 20.

Le nuove linee guida prevedono, infine, anche una deroga a tali limiti: infatti, i soggetti ospitanti che hanno unità operative con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato, potranno attivare di nuovi tirocini - oltre la quota del 10% - qualora venga stipulato un contratto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi (nel caso di part-time, esso deve essere almeno pari al 50% delle ore settimanali previste dal Contratto Collettivo applicato dal soggetto ospitante).

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.